

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 755-Urgenza, 893, 991 e 1099-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (755-Urgenza)

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1973

Sanzioni penali per la violazione del diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio (893)

d'iniziativa dei senatori MARTINAZZOLI, CENGARLE e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Salvaguardia della libertà
e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (991)

d'iniziativa dei senatori LUGNANO, BOLDRINI, BRANCA, GALANTE GARRONE,
PETRELLA, PETRONE, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1973

Norme per la tutela della libertà e della segretezza
delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche (1099)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1973

Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo predisposto dalla Commissione costituisce la risultante di un lavoro di rielaborazione dei disegni di legge nn. 755, 893, 991 e 1099.

Peraltro, occorre avvertire che la Commissione non ha inteso di attardarsi nella ricerca di inespresse soluzioni compromissorie tra le diverse proposte contenute nei disegni di legge indicati. Si è infatti ritenuto più utile — attraverso un accurato approfondimento della materia — il tentativo di ricostruire, secondo linee coerenti, un paradigma normativo sufficientemente organico. Rinviando, per più ampie ed accurate motivazioni, alle relazioni che accompagnano i singoli disegni di legge, basta dire qui che la *ratio legis* si definisce secondo la volontà di garantire in modo adeguato la tutela della libertà e della segretezza di alcune forme di comunicazione, secondo quanto statuisce l'articolo 15 della Costituzione e di assicurare insieme una difesa non precaria alla « intimità » della vita privata.

Si tratta di esigenze di notevole rilievo poichè attengono ad espressioni essenziali del diritto di libertà. Di qui la necessità di rivedere le norme vigenti e di colmare lacune tanto più vistose in relazione a sempre più raffinate acquisizioni tecnologiche, tali che rendono quanto mai aggressive le intrusioni illecite nella sfera della libertà personale. Di qui, in termini specifici, il dovere di una rassicurante protezione nei confronti di un possibile uso deviante, da parte dell'autorità, dello strumento delle intercettazioni telefoniche. Nessuno dubita che l'articolo 15 secondo comma della Costituzione consenta un affievolimento dell'inviolabilità della libertà e del segreto delle comunicazioni; nè si può contestare, specialmente di fronte a taluni comportamenti criminali tipici della « società urbana », l'utilità di un mezzo probatorio capace di incidere in modo penetrante sull'attività delittuosa. Ma tutto questo non può giustificare una pratica indiscriminata dell'intercettazione telefonica o la concreta inconsistenza del controllo giudiziale richiesto dalla Costituzione e attentamente rivalutato in una recente sentenza della Corte costituzionale.

Occorre, d'altro canto, avvertire che i problemi implicati da un'ipotesi di organica sistemazione della materia, presentano margini di ardua complessità, particolarmente per quanto attiene all'inserimento delle nuove fattispecie entro la struttura dei codici di diritto sostanziale e di diritto processuale. Perciò, talune delle soluzioni adottate possono apparire non del tutto esaurienti; ma questo è il costo ineliminabile di operazioni riformatrici condotte all'interno del vecchio tessuto normativo. Ciò significa che questioni oggi aperte od irrisolte potranno trovare risposte appaganti soltanto in una nuova sistematica opera di codificazione.

Entro i limiti così disegnati, appare non inutile un rapido esame delle singole norme in cui si articola il disegno di legge.

Art. 1. — Sanziona la condotta di indebita interferenza nella vita privata, colmando un vuoto della legislazione vigente. È l'interesse alla *privatezza* che viene così tutelato penalmente in termini diretti ed immediati con una formula nuova per il nostro sistema positivo; una formula che raccoglie i risultati di un ampio dibattito dottrinario e risponde ad un'esigenza giustamente diffusa. Naturalmente, la norma punisce non solo la percezione illecita di notizie od immagini della vita privata svolgentesi nel domicilio, ma anche la loro diffusione attraverso strumenti di pubblica informazione.

A questo proposito, vale la pena di segnalare che la Commissione — dopo approfondite riflessioni — non ha ritenuto di mantenere la formula scriminante della « giusta causa » contenuta nel disegno di legge n. 893. È infatti prevalsa l'opinione che tale clausola, o sarebbe risultata priva di specifico significato, o avrebbe creato gravi problemi in ordine ai principi costituzionali di legalità, tassatività ed uguaglianza. Basta, invece, a garantire la libertà dell'informazione il riferimento alle cause generali di giustificazione ed il richiamo a quei contenuti di *verità* e di *continenza* che debbono contrassegnare l'esercizio del diritto di cronaca. Proprio perchè il reato coinvolge l'interesse al riserbo della persona offesa, si è ritenuto

di condizionarne la procedibilità alla que-
rela da parte dell'interessato. Al contrario,
si è optato — attesa la netta prevalenza di
un pubblico interesse — per la procedibilità
d'ufficio nei casi in cui soggetto attivo del
reato sia un pubblico ufficiale o un incarica-
to di un pubblico servizio o chi esercita,
professionalmente, l'attività di investigatore
privato.

In questa situazione è previsto anche un
aggravamento di pena. Non è previsto in-
vece — diversamente da quanto accade per
altre ipotesi di reato contenute nel testo
normativo — un aumento di pena quando
il pubblico ufficiale sia soggetto passivo del
reato. La spiegazione, ovvia, si rintraccia
nella circostanza che, essendo la *vita privata*
l'oggetto della tutela, non può entrare in
gioco l'esigenza di una più incisiva prote-
zione di una attività pubblica. Pertanto, una
scelta diversa comporterebbe un'inesplicabi-
le disparità di trattamento.

Piuttosto, il relatore ritiene di segnalare,
rilevandola criticamente, la eccessiva entità
della pena prevista all'ultimo comma; che
determina, tra l'altro, una evidente asim-
metria ed un'incomprensibile sproporzione
rispetto alle sanzioni previste negli articoli
successivi.

Purtroppo, una proposta di emendamento
non è stata accolta, a maggioranza, dalla
Commissione.

Art. 2. — L'articolo sostituisce il vigente
articolo 617 del codice penale, modifican-
done radicalmente la pena e, parzialmente,
i contenuti testuali. In particolare si è eli-
minato — per le ragioni già segnalate — il
riferimento alla clausola della « giusta cau-
sa » e il delitto è diventato procedibile d'uf-
ficio quando ne sia autore un pubblico uf-
ficiale o un incaricato di pubblico servizio
o chi esercita la professione di investigatore
privato. Inoltre, poichè l'impedimento, l'in-
terruzione e l'intercettazione delle comuni-
cazioni possono aggredire una pubblica at-
tività, l'aggravamento di pena e la proce-
dibilità d'ufficio sono previsti, in questo ca-
so, anche quando il pubblico ufficiale sia
soggetto passivo del reato, nell'esercizio o
a causa delle sue funzioni. Va ricordato, da

ultimo, che — durante il dibattito nella
Commissione — si è segnalata, da taluno,
l'apparente identità tra la materia regolata
dal nuovo articolo 617 e quella presa in con-
siderazione all'articolo 616. Ora — a parte
il rilievo che, se la constatazione fosse esatta,
essa riguarderebbe, prima che la nuova for-
mulazione, la preesistente situazione — oc-
corre dire che il problema non esiste. In-
fatti, una corretta lettura delle formule te-
stuali, integrata dai necessari riferimenti al
codice penale, consente di chiarire che la
fattispecie di cui all'articolo 616 tutela la
trascrizione del messaggio, mentre l'arti-
colo 617 colpisce le interferenze nei con-
fronti della sua *comunicazione*. Nel primo
caso è in gioco il mezzo che documenta il
messaggio telegrafico o telefonico; nel se-
condo, l'attualità della trasmissione.

Art. 3. — Si prevedono qui — attraverso
l'articolazione di norme aggiuntive al codice
penale — due nuove fattispecie di cui non
può sfuggire la rilevanza al fine di una strin-
gente tutela della libertà e segretezza delle
comunicazioni telefoniche e con riferimento
alla necessità di punire un tipo particolar-
mente pericoloso di *falsità*. Il nuovo arti-
colo 617-*bis* del codice penale, secondo un
modulo non ignoto al nostro sistema, san-
ziona, mediante una ipotesi autonoma di
reato, le attività preparatorie ai fatti di in-
tercettazione rendendo così più articolata
la tutela del bene protetto e negando l'im-
punità per quei casi in cui, accertata l'atti-
vità preparatoria, risulti invece irraggiun-
gibile la prova della intercettazione. Il nuo-
vo articolo 617-*ter*, ipotizzando l'alterazione
o la soppressione del contenuto di una co-
municazione vera o la formazione artificiosa
della prova di una comunicazione inesistente,
richiede tuttavia — come elemento
costitutivo del reato — il requisito dell'*uso*
connotato da un fine specifico di vantaggio
o di danno.

Anche qui sono previsti gli aggravamenti
di pena di cui ai precedenti articoli.

Art. 4. — Si tratta di un articolo fonda-
mentale per la regolamentazione dell'uso
delle intercettazioni telefoniche come stru-

mento probatorio, sia per quanto si riferisce all'istruttoria condotta dal magistrato (secondo i richiami di cui all'articolo 5) sia per quanto riguarda le indagini di polizia giudiziaria. Sotto quest'ultimo profilo, viene chiaramente precisato che il ricorso all'intercettazione telefonica non è consentito al di fuori del perimetro fissato dall'articolo 219 del codice di procedura penale. Resta così esclusa ogni ipotesi d'uso dell'intercettazione telefonica nell'attività di pubblica sicurezza. Solo la sussistenza di una *notitia criminis* legittima la richiesta di autorizzazione all'intercettazione da parte della polizia giudiziaria. Per quanto attiene all'area di incidenza del controllo telefonico essa viene notevolmente ridotta, mediante il riferimento ai delitti non colposi puniti con pena superiore nel massimo a tre anni. Il parametro quantitativo viene poi meglio precisato attraverso l'indicazione specifica di altri tipi di reato per i quali è consentita la intercettazione telefonica, alla stregua di ragioni che risultano di tutta evidenza. Nel secondo comma è posto un divieto insuperabile di intercettazione per quanto riguarda le conversazioni telefoniche dell'imputato con il difensore, il consulente tecnico e i loro ausiliari. Sembra questo un corretto corollario del principio di inviolabilità del diritto di difesa, del resto in qualche modo analogo al divieto di sequestro, presso il difensore, di carte e documenti provenienti dall'imputato (articolo 341 del codice di procedura penale). Radicalmente nuove, invece, la norma formulata al terzo comma, che sancisce un divieto assoluto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate senza autorizzazione del magistrato o secondo modalità difformi rispetto alle prescrizioni di legge. In questo modo, si opera una significativa rottura rispetto alle regole generali del processo penale così come configurate dal diritto positivo vigente. È noto infatti che — in mancanza di specifiche statuizioni contrarie — la situazione attuale va interpretata nel senso che anche le prove illecitamente raccolte possono essere utilizzate nel processo. Vi è, insomma, una netta divaricazione tra la condotta illegittima di apprensione della prova (che potrà dar luogo

a sanzioni penali a carico del responsabile) e la sorte processuale della prova stessa. Soltanto l'espresso divieto di un mezzo di prova (ad esempio: sequestro di carte e documenti presso il difensore) ne impedisce l'utilizzo. In tutti gli altri casi, anche se la prova è stata raccolta in base a una condotta illecita (si pensi al caso di una perquisizione non autorizzata che conduca al sequestro del corpo del reato) essa non deve essere ignorata nel giudizio, proprio perchè avrebbe comunque potuto essere acquisita secondo modalità legittime.

In sostanza, tra l'esigenza del rispetto delle regole del gioco processuale e della legalità dell'indagine da un lato, e quella dell'accertamento della verità e della punizione del colpevole, dall'altro, il legislatore ha operato una scelta precisa. Ora, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 4 si pone in termini contraddittori rispetto a questa scelta. E l'eccezione si motiva in modo assolutamente persuasivo ove si tenga conto che l'intercettazione telefonica in quanto mezzo di prova presenta notevoli margini di ambiguità, si presta facilmente a manipolazioni ed alterazioni, la sua stessa « lettura » può diventare problematica ove non ne siano controllate le modalità esecutive. Ne deriva che, in mancanza delle garanzie dettate dalla legge e tutelate dal giudice, la sua validità probatoria diviene inconsistente, così da precludere ogni possibilità di utilizzo ai fini della ricerca della verità nel processo. Ma proprio questa conclusione fa intendere come la scelta operata nel disegno di legge non possa, neanche da un punto di vista sistematico, ritenersi incoerente.

Il nuovo articolo 226-ter definisce, secondo indicazioni particolarmente rigorose, gli elementi che il giudice deve valutare al fine di una decisione sulle richieste di intercettazione telefonica. Si esige, in particolare, la sussistenza di una *notitia criminis* conformatata — con riferimento alla attribuibilità del reato — da indizi seri e concreti.

Si richiede, in più, che il magistrato verifichi se, in relazione alle modalità peculiari del fatto, risulti evidente l'utilità del ricorso all'intercettazione telefonica a fini probatori.

Competente al rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso il procuratore della Repubblica; ma — ove si rendano necessarie proroghe dell'attività di controllo — la decisione tocca al giudice istruttore.

Attraverso questo meccanismo, si offre una risposta persuasiva ad interessi obiettivamente contrastanti. Si riconosce, infatti, che una decisione sulla durata delle attività di intercettazione non può essere lasciata alla discrezionalità del magistrato senza una precisa delimitazione fissata a livello normativo.

Si rileva, d'altro canto, che la proposizione di un termine rigido e insuperabile toglierebbe incisività ed efficacia a questo strumento d'indagine proprio in ipotesi di reato particolarmente gravi, quali ad esempio i sequestri di persona. Si è disegnato un meccanismo di controlli successivi tale che, demandando al giudice istruttore la competenza a decidere sulle richieste di proroga, garantisce un'adeguata verifica in ordine al perdurare della necessità dell'intercettazione.

Il nuovo articolo 226-*quater* detta analitiche prescrizioni per quanto attiene alle modalità che debbono contrassegnare le operazioni di controllo telefonico. Merita particolare segnalazione la conferma della disposizione vigente per la quale si esige che le operazioni di intercettazione vengano effettuate « esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio ». Non si è creduto di accogliere la proposta di dotare gli uffici delle procure della Repubblica delle apparecchiature necessarie al controllo telefonico.

La scelta, di scarso significato sotto il profilo garantista, avrebbe creato complessi problemi organizzativi. Al contrario — proprio al fine di non rendere eccessivamente facile l'uso di questo rischioso mezzo di indagine — si è ribadita la necessità dell'accesso presso gli uffici telefonici pubblici, rafforzando così, anche per questa via, l'obbligo di un'accurata valutazione in ordine alla opportunità dell'autorizzazione. È persino inutile sottolineare che, in questo modo, si vieta categoricamente l'impianto di apparecchiature d'ascolto o intercettazione

presso la polizia giudiziaria. Ma questa situazione anomala già non era consentita — e vale la pena di ricordarlo — dagli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale.

Art. 5. — L'articolo regola l'uso dell'intercettazione telefonica da parte del giudice, durante l'istruttoria da lui condotta, attraverso puntuali rimandi alle norme sin qui esaminate. Se durante le indagini di polizia giudiziaria tocca al procuratore della Repubblica l'attività autorizzativa e di controllo, appare corretto ipotizzare che — nella fase istruttoria propriamente detta — ogni decisione rimanga affidata, in modo autonomo, al magistrato competente.

Art. 6. — Con questa norma si prevede un ampliamento delle eccezioni al principio di pubblicità del dibattimento. Non si è voluto tuttavia, adottare un rigido divieto di pubblicità. È sembrato più corretto — proprio per il valore proprio della regola di pubblicità come principio di « democrazia processuale » — affidare al giudice una valutazione concreta intorno alla rilevanza di quegli interessi di « riservatezza » che pure appaiono meritevoli di tutela.

Art. 7. — Mentre le norme contenute negli articoli precedenti troveranno adeguata sistemazione nel codice penale e nel codice di procedura penale, la struttura dell'articolo 7 rende improponibile un inserimento di questo tipo.

Questo perchè, se l'ultimo comma dell'articolo descrive una fattispecie di reato, il primo comma non ha invece immediato valore precettivo e rinvia ad una regolamentazione per decreto. Peraltro, sarebbe difficile mettere in dubbio la razionalità della scelta così operata. Le apparecchiature e gli strumenti idonei ad effettuare intercettazioni telefoniche sono molteplici e variabili secondo continue acquisizioni tecnologiche. Molti di questi strumenti non sono contrassegnati da una esclusiva potenzialità d'uso, che anzi, spesso possono avere, per le loro qualità intrinseche, destinazioni assolutamente lecite. In questa situazione, è sembrato giusto prevedere una soluzione che demanda ai mini-

steri competenti la formazione periodica, mediante decreti, degli elenchi di quegli strumenti o apparati che per le loro caratteristiche risultino particolarmente idonei a divenire strumenti per la consumazione dei reati previsti nella presente legge. In questo modo, oltretutto, dovrebbe essere possibile un puntuale aggiornamento della norma rispetto ad evoluzioni tecnologiche oggi non prevedibili.

Piuttosto, qualche perplessità può insorgere intorno alla elencazione delle condotte vietate dal secondo comma dell'articolo. Mentre non possono sorgere questioni intorno ai fatti di fabbricazione, importazione, acquisto, vendita, trasporto, noleggio, messa in circolazione, sembra al relatore che il rife-

rimento alla ipotesi della « detenzione » possa riuscire improprio ed eccessivo.

Il rapido esame sin qui condotto sulle singole disposizioni che compongono il disegno di legge appare sufficiente per consentire all'Assemblea un giudizio conclusivo intorno ad uno strumento normativo che la Commissione ritiene non disprezzabile per la rigorosa tutela di fondamentali diritti di libertà.

Per questi motivi, si raccomanda l'approvazione del testo in esame, con il conseguente assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 755, 893, 991 e 1099.

MARTINAZZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Tutela della riservatezza e della libertà
e segretezza delle comunicazioni**

PARTE I

**MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Art. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 615-bis. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. — (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni telegrafiche o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente,

(V. l'articolo 2 del disegno di legge n. 755 e l'articolo unico del disegno di legge n. 893).

(V. l'articolo 3 del disegno di legge n. 755, gli articoli 15, 17 e 19 del disegno di legge n. 991 e l'articolo 1 del disegno di legge n. 1099).

prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe o le impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-bis. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

(V. l'articolo 16 del disegno di legge n. 991).

« Art. 617-ter. — (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è abrogato.

Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 226-bis. — (*Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche con riferimento solo ai seguenti reati:

1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;

2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;

3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;

4) reati di contrabbando;

5) reati di molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

(V. l'articolo 18 del disegno di legge n. 991).

(V. gli articoli 4 e 7 del disegno di legge n. 755; gli articoli 1, 2 e 9 del disegno di legge n. 991; l'articolo 3 del disegno di legge n. 1099).

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche dell'imputato con il difensore, il consulente tecnico e i loro ausiliari.

A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite ».

« Art. 226-ter. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — L'autorizzazione è concessa con decreto specificamente motivato del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi e sussista effettiva necessità delle operazioni da effettuare.

Il decreto deve indicare, inoltre, le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non potrà superare i giorni quindici. Il termine può essere prorogato per periodi successivi di sette giorni fino a che ne sussista la necessità, con ordinanze del giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica. Qualora si renda necessaria la proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I decreti e le ordinanze sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro ».

« Art. 226-quater. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato

(V. l'articolo 4 del disegno di legge n. 755; gli articoli 3, 4 e 12 del disegno di legge numero 991; l'articolo 3 del disegno di legge n. 1099).

(V. gli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge n. 755 e gli articoli 1 e 5 del disegno di legge n. 991).

il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio telefonico controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Il magistrato dispone la trascrizione delle registrazioni.

Le trascrizioni delle registrazioni devono essere eseguite sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario eventualmente assistiti da esperti nominati dal giudice ».

Art. 5.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto all'articolo 226-ter, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche.

Alle operazioni procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater ».

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o all'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

(V. l'articolo 1 del disegno di legge n. 991 e l'articolo 4 del disegno di legge n. 1099).

(V. l'articolo 8 del disegno di legge n. 755).

PARTE II
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 7.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-*bis* e 617 del codice penale.

Chiunque, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbrica, detiene, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nel precedente comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

(V. gli articoli 10 e 11 del disegno di legge n. 755 e l'articolo 14 del disegno di legge n. 991).

DISEGNO DI LEGGE n. 755-Urgenza

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUCALÀ ED ALTRI

Modifiche agli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni**Art. 1.**

La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto secondo le modalità fissate dalla presente legge o da altre leggi della Repubblica.

Art. 2.

Chiunque ascolta, registra o trasmette fraudolentemente con qualsiasi mezzo tecnico le parole pronunciate da altri in un luogo privato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire un milione a cinque milioni. La stessa pena si applica a chi registra e divulga comunicazioni a lui dirette senza il consenso dell'interessato.

Art. 3.

Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di comunicazioni telegrafiche a lui non dirette, di comunicazioni a lui non dirette effettuate via radio-onde, filo o cavo, oppure di conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se vi è interruzione o impedimento, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa da lire centomila a un milione.

Chiunque rivela in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni o conversazioni ottenute con i mezzi di cui al comma precedente, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 4.

I provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche sono disposti nella fase di istruzione sommaria e formale a norma del terzo comma del presente articolo, con decreto motivato e soltanto in caso di assoluta necessità, a carico delle persone nei cui confronti sia già stato iniziato un procedimento penale per delitti punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni.

I provvedimenti suddetti possono essere disposti anche a carico di persone nei cui confronti non sia già stato iniziato un procedimento penale, sempre che sussistano seri indizi che siano da loro stati commessi o stiano per essere commessi uno o più reati di cui agli articoli contenuti nel libro II, titolo VI, capi I, II, III del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) ed articoli 453 (falsificazione di monete), 575 (omicidio), 583 (lesioni gravi), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 625 (furto aggravato), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta), 648 (ricettazione) del codice penale e per i reati di traffico e commercio di stupefacenti.

Il Procuratore della Repubblica deve chiedere al capo dell'ufficio istruzione del Tribunale l'autorizzazione ad emettere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Nelle ipotesi previste dal secondo comma, qualora, a seguito dei controlli eseguiti, gli indizi si rivelino privi di fondamento, il Procuratore della Repubblica è tenuto a portare a conoscenza dell'interessato l'avvenuta intercettazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, invitando il medesimo a prendere visione del relativo verbale e delle trascrizioni, nonché ad ascoltare le registrazioni effettuate, delle quali ultime l'interessato può chiedere l'immediata distruzione.

In ogni caso, i provvedimenti di cui al primo e secondo comma possono riguardare soltanto gli apparecchi telefonici dei quali siano titolari le persone indicate in tali com-

mi o quelli installati nelle loro abituali dimore.

Art. 5.

Presso ogni Procura della Repubblica funziona un ufficio attrezzato per intercettare o prendere cognizione di comunicazioni telefoniche.

A tale ufficio, per il funzionamento degli impianti ivi istituiti, il Procuratore della Repubblica può assegnare soltanto ufficiali di polizia giudiziaria alle sue dipendenze, ai quali è fatto obbligo di osservare il segreto su tutti gli atti e le operazioni, nonché sui risultati degli atti e delle operazioni che compiono, concorrono a compiere o ai quali assistono.

Soltanto tale ufficio può essere utilizzato dalle autorità giudiziarie e, nell'esercizio della giurisdizione penale, per l'esecuzione di provvedimenti diretti ad intercettare o prendere cognizione di comunicazioni telefoniche e per ogni altra attività inerente a tali operazioni.

Della custodia degli impianti di tali uffici è responsabile il Procuratore della Repubblica.

Art. 6.

I provvedimenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 dovranno indicare il giorno e l'ora della sottoscrizione, nonché la durata delle attività ivi disposte, per un periodo di tempo che non potrà comunque superare, nel complesso, cinque giorni consecutivi e dovranno essere formati in tanti originali quanti ne occorrono per l'adempimento delle attività necessarie alla loro esecuzione.

Di tali provvedimenti deve essere fatta annotazione, secondo un ordine cronologico, in appositi registri, custoditi presso le Procure della Repubblica.

Art. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà e segretezza delle comunicazio-

ni telefoniche deve essere documentata in apposito processo verbale, redatto contestualmente alle attività verbalizzate e contenente l'annotazione dei metodi utilizzati per le operazioni compiute, del giorno e dell'ora della loro esecuzione e delle persone che vi hanno preso parte.

Al verbale devono essere allegate le registrazioni relative, racchiuse in apposite custodie numerate, sigillate e successivamente accolte in un involucro sul quale è trascritto il numero della custodia ed è indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le conversazioni registrate.

La trascrizione sul verbale del contenuto delle registrazioni viene eseguita esclusivamente dall'ufficio della Procura che ometterà le parti di cui al comma successivo.

In nessuna fase o stato del processo può essere utilizzata o in qualunque modo inserita qualsiasi parte del materiale raccolto che riguardi persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede.

È assolutamente vietata l'utilizzazione in ogni stato o fase del processo di elementi comunque raccolti in base ad operazioni non disposte od eseguite ai sensi della presente legge.

Il verbale e le registrazioni, entro cinque giorni dal loro compimento, sono messi a disposizione dei difensori, per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 8.

Dei verbali di cui al primo comma dell'articolo 7 e delle registrazioni ad essi allegate può essere data lettura in dibattimento soltanto a porte chiuse.

L'autorità giudiziaria, d'ufficio o su richiesta dei difensori, può disporre che siano escluse dagli atti processuali le comunicazioni intercettate che risultino estranee ai fini dell'accertamento della verità.

Dei verbali e delle registrazioni di cui al primo comma il giudice deve ordinare la distruzione quando gli stessi non siano più necessari ai fini di giustizia e, comunque, quando il procedimento penale per il quale sono stati acquisiti sia stato definito con sentenza irrevocabile.

Art. 9.

I procuratori generali della Repubblica debbono inviare annualmente al Parlamento un dettagliato rapporto sui provvedimenti restrittivi della inviolabilità delle comunicazioni telefoniche.

Art. 10.

La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito attraverso lo Stato, il commercio e la detenzione di apparati o strumenti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3, nonchè l'esercizio di attività di manutenzione e di riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi, sono consentiti unicamente a ditte o a persone autorizzate a tali attività e sottoposte, per le attività medesime, al controllo delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

Gli strumenti e gli apparati indicati nel comma che precede debbono essere catalogati in appositi registri tenuti dalle ditte e persone interessate e debbono essere sottoposti alla verifica delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza; in tali registri le ditte o persone interessate debbono aver cura di indicare le caratteristiche di ciascun strumento ed apparato, gli elementi di identificazione ed i trasferimenti ai quali gli stessi vengono eventualmente assoggettati.

Delle autorizzazioni e delle verifiche di cui ai commi precedenti le autorità amministrative e di pubblica sicurezza sono tenute a dare immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Art. 11.

Chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, importa, esporta, fa transitare attraverso lo Stato, commercia o detiene apparati o strumenti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3 o esercita attività di manutenzione o riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a duecentomila lire.

Art. 12.

I reati di cui alla presente legge, nonchè quelli previsti dagli articoli 616 e 618 del codice penale, sono perseguibili d'ufficio.

Art. 13.

Sono abrogati l'articolo 617 del codice penale, l'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale, l'articolo 339 del codice di procedura penale, nonchè tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 893

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARTINAZZOLI
ED ALTRI

**Sanzioni penali per la violazione del diritto
all'intimità della vita privata svolgentesi nel
domicilio***Articolo unico.*

Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 614-*bis*. - (Violazione dell'intimità della vita privata). — « Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora o con ogni altro mezzo fraudolento, viola il diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi, senza giusta causa, rivela o diffonde, mediante la stampa od altri mezzi di pubblica informazione, notizie o immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

DISEGNO DI LEGGE n. 991

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUGNANO ED ALTRI

**Salvaguardia della libertà e della segretezza
delle comunicazioni telefoniche**

CAPO I

**ACCESSI AGLI UFFICI TELEFONICI -
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

Art. 1.

Soltanto il Procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore possono, con decreto motivato, disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni; possono, altresì, nei propri uffici, disporre di intercettare, impedire o assumere cognizione di comunicazioni telefoniche.

Gli atti preveduti nel presente articolo non devono mai, neppure per delegazione, essere compiuti da ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. I difensori hanno diritto di estrarre copia del decreto di cui al primo comma.

Sono abrogati gli ultimi due capoversi dell'articolo 226 nonché l'articolo 339 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Gli atti preveduti dall'articolo 1 possono essere predisposti soltanto nel corso di istruttoria relativa a reati punibili nel minimo con cinque anni di reclusione, se ogni altro mezzo di prova sia stato espletato o si prospetti senza successo ed i precennati atti appaiano utili ai fini dell'accertamento della verità.

Essi possono essere disposti soltanto su apparecchi singoli con esclusione di centrali o apparati telefonici con sistemi di derivazioni, previa identificazione della persona, a

cui carico vengono adottati, con il titolare o, almeno, con l'utente abituale dell'apparecchio telefonico, su cui confluiscono le comunicazioni che si intendono controllare.

Art. 3.

Il decreto di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà indicare i concreti motivi che giustificano le limitazioni della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche nonché la ricorrenza delle condizioni previste nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il decreto, datato anche con l'annotazione dell'ora, indicherà, oltre le complete generalità e il domicilio della persona assoggettata a controllo nonché il numero dell'apparecchio controllato, anche la durata della validità del controllo stesso, che non potrà, comunque, superare complessivamente i giorni sette.

Del decreto dovranno formarsi tanti originali quanti occorrono per le necessità, anche, certificative.

Art. 5.

I verbali delle attività, disposte con il decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, dovranno essere redatti contestualmente all'esecuzione delle stesse. In essi dovranno essere annotati: i giorni e le ore durante i quali le predette attività sono svolte; le generalità e le sottoscrizioni di tutte le persone intervenute alle medesime; le generalità degli interlocutori telefonici ed i riscontri atti ad identificarli.

Ai verbali dovranno essere allegate le registrazioni operate, che saranno racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate; ciascuna custodia sarà racchiusa in un involucri sul quale verrà trascritto il numero ed indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le comunicazioni.

Art. 6.

I commi primo e secondo dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere ed i processi verbali dei sequestri nonchè delle attività previste dall'articolo 1 della presente legge con allegate le registrazioni, delle ispezioni, delle perquisizioni personali, debbono essere depositati in cancelleria entro cinque giorni dal compimento degli stessi, rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni, e di estrarre copie, anche di queste ultime, con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Dopo il deposito di cui al primo comma, il giudice dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale, la traduzione integrale, in verbali, delle comunicazioni telefoniche registrate.

Dopo le comunicazioni, i depositi e le traduzioni, di cui ai precedenti commi, il giudice dovrà provvedere allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni o parti di comunicazioni telefoniche nonchè di verbali o parti di verbali estranei ai fini istruttori, disponendone la custodia nei modi previsti dall'articolo 5 ».

Art. 7.

A tutti gli interlocutori telefonici — le cui comunicazioni siano state assoggettate a cognizione in occasione dell'esecuzione del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge — il giudice darà, nel più breve tempo possibile, avviso della disposta ed espletata attività.

Le predette persone hanno diritto di ottenere, gratuitamente, copia integrale dei verbali e delle registrazioni ad essi allegate, nonchè delle traduzioni di queste ultime, nelle parti che le riguardano.

Art. 8.

L'audizione delle comunicazioni registrate e la lettura dei relativi verbali e delle traduzioni, di cui all'articolo 6, in dibattimento dovrà aver luogo a porte chiuse.

Art. 9.

Si intende sempre prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 10.

Non sono ammissibili come prove — a pena di nullità assoluta — in un processo diverso da quello nel quale sono state assunte, i risultati delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 11.

Ogni persona può chiedere ed ottenere in ogni momento — compatibilmente con le eventuali esigenze delle istruttorie in corso — dal giudice, certificazione positiva o negativa circa i controlli telefonici disposti a proprio carico.

Art. 12.

Presso ogni Procura della Repubblica e presso ogni Ufficio istruzione è istituito il registro delle operazioni indicate nell'articolo 1 della presente legge.

Nel predetto registro dovranno essere annotati, secondo un ordine cronologico, contestualmente alla loro formazione, i decreti di cui al precitato articolo 1. I decreti in un originale saranno allegati al registro. Nello stesso registro saranno, altresì, annotati i provvedimenti di rigetto delle operazioni di controllo telefonico, con alligazione di un originale degli stessi.

Art. 13.

I capi degli Uffici giudiziari dovranno, all'inizio di ogni anno giudiziario, inviare alla

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sui decreti tanto di accoglimento che di rigetto delle attività previste dall'articolo 1 della presente legge.

Nei rapporti saranno tra l'altro illustrati:

a) i motivi in base ai quali sono stati pronunciati i predetti decreti;

b) le tecniche usate per l'attuazione delle predette attività.

I capi degli uffici giudiziari dovranno contemporaneamente inviare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sulle denunce pervenute durante l'anno precedente, in ordine ai reati configurati nella presente legge, con l'indicazione del dispositivo delle sentenze, nel frattempo, pronunciate e passate in giudicato.

CAPO II.

TUTELA PENALE DELL'INVIOLABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE

Art. 14.

Chiunque, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, ripara, manutiene, detiene, trasporta, consegna, vende, noleggia ed in qualsiasi altro modo mette in circolazione apparati o strumenti o parti dei medesimi che, comunque, servono per commettere i reati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 della presente legge, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 1 a 5 milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque propaganda i predetti apparati o strumenti o parti dei medesimi.

Art. 15.

Chiunque — fuori dei casi previsti dall'articolo 1 — accede ad uffici o impianti di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni e, comunque, intercetta, impedisce o assume cognizione di comunicazioni telefoniche, è pu-

nito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Art. 16.

Chiunque — fuori dei casi in cui sia richiesto dal Procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore per le necessità inerenti alla presente legge — installa o concorre ad installare apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti per intercettare, impedire ed assumere cognizione di comunicazioni telefoniche e per rendere comunque possibili le attività previste dall'articolo 1 della presente legge, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Gli apparati, gli strumenti o parti di essi sono confiscati.

Art. 17.

Chiunque senza averne diritto — in qualunque modo e con qualunque mezzo — rende noti o accessibili a terzi, anche parzialmente, il contenuto di comunicazioni telefoniche o notizie inerenti a tali comunicazioni, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Art. 18.

Chiunque altera, con qualsiasi mezzo, il testo delle comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 1 della presente legge, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Con la stessa pena è punito chiunque costruisce con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, comunicazioni telefoniche, attribuendole a persone identificabili o non identificabili.

Art. 19.

L'articolo 616 del codice penale, ultimo capoverso, è così modificato:

« Agli effetti delle disposizioni di questa sezione per corrispondenza si intende quella epistolare o telegrafica ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 617 del codice penale è così modificato:

« Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, la interrompe od impedisce, è punito con la multa da lire 50 mila a lire 200 mila.

Se il colpevole senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della comunicazione è punito con la reclusione fino a tre anni. Se dal fatto deriva nocimento la pena è aumentata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il primo comma dell'articolo 619 del codice penale è così modificato:

« L'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti previsti dalla prima parte dell'articolo 616 del codice penale, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

L'articolo 620 del codice penale è così modificato:

« L'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi che, avendo notizie in questa sua qualità del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero ad una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione è interceduta, è punito con la reclusione fino a 4 anni ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1099

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche**Art. 1.**

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. — (*Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni anche telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta, registra una conversazione telefonica fra altre persone, ascolta o registra una conversazione tra altre persone, effettuata non in pubblico, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, con mezzi fraudolenti, interrompe o impedisce comunicazioni telegrafiche o conversazioni telefoniche tra altre persone.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela in tutto o in parte il contenuto della comunicazione o della conversazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centocinquantomila a lire un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 617 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 617-bis. — (*Registrazioni non autorizzate*). — Chiunque, senza il consenso del-

l'interlocutore, registra una conversazione, anche telefonica, effettuata non in pubblico, e ne rivela in tutto o in parte il contenuto, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 226-bis. — (*Intercettazione e impedimento di comunicazioni telefoniche*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono intercettare comunicazioni telefoniche, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, soltanto al fine di prendere notizia di:

1) delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a cinque anni;

2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;

3) reati concernenti le armi e le sostanze esplodenti;

4) reati di contrabbando.

Previo autorizzazione dell'autorità giudiziaria, possono anche impedire comunicazioni telefoniche al fine di evitare che i reati di cui al comma precedente siano consumati o portati a conseguenze ulteriori.

L'autorizzazione è concessa con decreto dal procuratore della Repubblica del luogo dove devono eseguirsi le intercettazioni o, nell'ipotesi di cui al secondo comma, dall'autorità giudiziaria più vicina.

Il decreto, che deve essere specificamente motivato sulla effettiva necessità della intercettazione, deve altresì indicare le modalità, la durata e il luogo di esecuzione dell'attività autorizzata ed è annotato in apposito registro. Qualora si renda necessaria una

proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I processi verbali delle intercettazioni e le relative integrali registrazioni sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica.

Al deposito degli atti stessi, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, provvedono il pubblico ministero o il pretore competenti ».

« Art. 226-*ter*. — (*Limiti di utilizzazione delle registrazioni di intercettazioni telefoniche*). — È vietata, a pena di nullità, l'utilizzazione come prova delle registrazioni di intercettazioni telefoniche eseguite in difformità delle prescrizioni di cui al precedente articolo.

L'Autorità giudiziaria, dopo il deposito degli atti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, dispone, sentite le parti, lo stralcio delle registrazioni di intercettazioni telefoniche concernenti persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede.

Alla lettura dei processi verbali delle intercettazioni e all'ascolto delle relative registra-

zioni si procede, in dibattimento, a porte chiuse ».

Art. 4.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (*Accesso a uffici telefonici e intercettazioni telefoniche*). — Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni. Può inoltre, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 226-*bis*, primo e secondo comma, intercettare o impedire comunicazioni telefoniche.

Le operazioni suindicate sono disposte con decreto motivato, recante l'indicazione delle modalità, della durata e del luogo di esecuzione. Ad esse il giudice procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Si applica il disposto degli articoli 226-*ter* e 304-*quater* ».